

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI
DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITA'.**

WHISTLEBLOWING

ART. 1 – QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti. L'istituto del *whistleblowing*, ossia del dipendente che segnala condotte illecite di cui ha avuto conoscenza nell'ambito o in ragione del proprio rapporto di lavoro, è disciplinato dal D.lgs. n. 24/2023 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

2. Il D.lgs. n. 24/2023, che disciplina l'intera materia andando ad abrogare tutte le disposizioni previgenti, individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente pubblico e privato che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto a quanto previsto dal previgente art. 54-bis del D.lgs 165/2001, che si riferiva genericamente ai "dipendenti pubblici".

L'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, elenca espressamente i soggetti cui si applica la normativa in materia di whistleblowing e le relative tutele, indicando le seguenti tipologie di lavoratori:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3;
- i dipendenti degli enti pubblici economici;
- i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore di soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore di soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore di soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

3. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 24/2023, ha dettato le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (Delibera ANAC 311/2023). Le menzionate linee guida aggiornano e compendiano le precedenti disposizioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 e contengono al loro interno anche indicazioni in ordine all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità che si esplica nei seguenti casi:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE

1. Con il termine *whistleblower* si intende il dipendente che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023.

2. Attraverso la segnalazione, il *whistleblower* contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno all'ente e, inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente.

ART. 3 – PRINCIPI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Ferma restando la facoltà prevista dall'ordinamento di presentare denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero la facoltà di presentare segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il presente Regolamento disciplina la procedura delle segnalazioni rivolte al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT) della Fondazione.

2. L'obiettivo perseguito dal presente Regolamento è quello di descrivere la procedura e regolamentare il processo di segnalazione di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela predisposte dalla Fondazione in conformità alle disposizioni normative.

3. Il Regolamento, pertanto, è finalizzato a rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

ART. 4 – SOGGETTI ABILITATI AD INVIARE SEGNALAZIONI

1. Il segnalante (Whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

2. Soggetti legittimati a presentare la segnalazione:

- a) Dipendenti della Fondazione;
- b) Lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione;
- c) Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso imprese fornitrici beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione;
- d) Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- e) Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- f) Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Fondazione.

3. Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche:

- a) Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - ovvero per i quali il segnalante lavora;
- e) Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d) del d.lgs. n. 24/2023);
- f) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

4. A tutti i soggetti sopraelencati la tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente alla costituzione del rapporto giuridico (durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Il procedimento di gestione delle segnalazioni deve garantire la riservatezza

dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

6. Non possono essere prese in considerazione le segnalazioni inviate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica.

7. Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto all'attuazione della Policy in materia di whistleblowing possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali contenuti nella Segnalazione - siano essi del segnalante o di altra persona fisica interna o esterna alla Fondazione - o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi. Nell'informativa privacy sono contenute le informazioni generali relative al trattamento dei dati personali nel contesto della Policy.

ART. 5 – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1. L'oggetto della segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

a) Violazioni del diritto nazionale:

a.1) Illeciti civili;

a.2) Illeciti amministrativi;

a.3) Illeciti penali;

a.4) Illeciti contabili

a.5) Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;

b) Violazioni del diritto dell'UE:

b.1) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);

b.2) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea

(art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);

b.3) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);

b.4) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

2. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

3. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Non sono ricomprese, tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

4. Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

5. La segnalazione non può riguardare:

- a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al

decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (es. segnalazioni bancarie e intermediazioni finanziarie);

- c) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

ARTICOLO 6 – I CANALI PER LA SEGNALAZIONE

1. I soggetti individuati all'art. 4 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni, come definite all'art. 5 hanno a disposizione diversi canali al fine di effettuare la segnalazione e precisamente:

- a) canale interno;
- b) canale esterno presso ANAC;
- c) divulgazione pubblica;
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria.

2. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante, in quanto l'art. 6 del d.lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.

ARTICOLO 7 – IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

1. Le segnalazioni devono essere presentate attraverso la piattaforma informatica whistleblowing della Fondazione, realizzata in conformità alle Linee Guida dell'ANAC nella materia in oggetto, collegandosi all'indirizzo web pubblicato sul sito della Fondazione (<https://cittalia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing-1.html>) indicato dalla stessa all'atto della stipula del contratto/affidamento dell'incarico.

2. Con riferimento alla procedura informatica impiegata per le segnalazioni è individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza quale soggetto gestore della procedura stessa nonché custode dell'identità del segnalante.

3. Le segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della

trasmissione al segnalante. Si evidenzia tuttavia che, per una loro più corretta gestione, è necessario che sia indicato chiaramente nell'oggetto, a cura del segnalante, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

4. Le segnalazioni riguardanti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la modulistica e le funzionalità disponibili sul sito *web* istituzionale della stessa.

ART. 8 – ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

1. Se non può o non vuole effettuare la segnalazione attraverso il canale interno secondo le condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 24/2023, il segnalante può ricorrere nell'ordine di seguito indicato ai seguenti ulteriori canali di segnalazione:

- a) effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 d.lgs. 24/2023;
- b) divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 24/2023;
- c) se del caso, denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.

2. Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ART. 9 – LE SEGNALAZIONI ANONIME

1. Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

2. La Fondazione prende in considerazione le segnalazioni anonime nonché

quelle che provengono da soggetti estranei all'Amministrazione (ad esempio, cittadini, organizzazioni), a condizione però che queste siano adeguatamente circostanziate. Il trattamento delle suddette segnalazioni avviene in ogni caso attraverso canali distinti da quelli predisposti per le segnalazioni oggetto della presente disciplina organizzativa.

3. Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal d.lgs. 24/2023.

4. Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Amministrazione tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

ART. 10 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante (*whistleblower*) deve fornire tutti gli elementi utili di sua conoscenza affinché il RPCT, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione. A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- a) identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2. Qualora il segnalante ne abbia la disponibilità, la segnalazione deve essere corredata da eventuale documentazione di supporto.

ART. 11 – VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

1. Le verifiche sulla fondatezza della segnalazione sono demandate al

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT) che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

2. Ricevuta la segnalazione, il RPCT:

- procede, nel termine di 15 giorni, all'esame preliminare della segnalazione ai fini sua ammissibilità. Nei casi in cui le segnalazioni provengano da soggetti diversi da quelli titolati all'invio e indicati dai precedenti punti, le stesse saranno archiviate in quanto mancanti del requisito soggettivo previsto dal citato art. 2 del D.lgs. n. 24/2023;
- avvia, entro il termine di 15 giorni, l'istruttoria interna sui fatti e le condotte segnalate; in tal caso, ove necessario, il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower* tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica e/o acquisire atti e documenti da altri uffici e avvalersi del supporto di terze persone avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- qualora a seguito dell'attività svolta ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità, etc.), ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, informandone il Direttore della Fondazione mediante un *report* sintetico;
- qualora ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, procede ad informare Direttore della Fondazione ovvero il Presidente nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore, trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie e riferendo circa le attività svolte per il prosieguo della segnalazione, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato;
- la definizione dell'istruttoria dovrà comunque avvenire entro il termine di 60 giorni; detto termine può essere derogato dal Direttore qualora il RPCT ne faccia motivata richiesta da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione.

4. Il RPCT assicura la tracciabilità della attività svolte e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

5. Il RPCT può utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione.

6. Il RPCT rende conto, con le modalità stabilite dalla Fondazione nel PTPCT, del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento garantendo la riservatezza dei segnalanti e dei segnalati.

7. Qualora il RPCT si venisse a trovare in una situazione di conflitto di interessi in ordine ad una segnalazione ricevuta, lo stesso verrà sostituito col Direttore della Fondazione.

ART. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura, ad eccezione delle ipotesi in cui la segnalazione integri estremi di reato o di fatto illecito ex art. 2043 codice civile (nei quali casi l'anonimato non è opponibile per legge) e qualora il denunciante comunichi di non voler usufruire della tutela di riservatezza.

2. La tutela di riservatezza vale anche nei confronti della Direzione dell'ente. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

3. Nell'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti che potrebbe

conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dopo la chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento penale che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p..

6. Il comma 6 dell'art. 12, del d.lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- a) nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. La tutela della riservatezza è garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti.

8. Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

9. Chiunque, in ragione della funzione ricoperta nell'ambito del procedimento disciplinare, venga a conoscenza dell'identità del segnalante, è obbligato a mantenere l'obbligo di riservatezza nei confronti dei soggetti estranei al procedimento stesso.

La violazione della tutela di riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare.

ART. 13 – PRINCIPI GENERALI E TUTELE

1. Il *Whistleblowing*, come indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni ha anche la certezza che sarà tutelato al fine di non subire

ritorsioni da parte di colleghi o superiori.

2. La Fondazione tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi originatisi a seguito della segnalazione.

3. Non saranno, in particolare, consentiti né tollerati atti o misure aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative. Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, che la segnalerà al Presidente/Direttore della Fondazione.

Il Presidente/Direttore destinatario della notizia valuterà tempestivamente l'opportunità o la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione. Resta in ogni caso fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali e di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 14 – TUTELA DEL SEGNALANTE

1. È fatto divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

2. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Autorità Nazionale Anticorruzione dal segnalante e anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo, secondo le modalità pubblicate dall'ANAC sul sito web istituzionale.

3. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il demansionamento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

4. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare

che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5. Non trovano applicazione i commi precedenti e resta ferma la responsabilità penale e/o disciplinare del segnalante nelle ipotesi di:

- a. segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e degli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile;
- b. segnalazione dolosa o gravemente colposa di condotte che si rivelano infondate;
- c. ogni forma di abuso, di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della segnalazione di illecito.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale.

2. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

ART. 16 – ATTIVITA' DEL RPCT

1. Il RPCT rende conto nella Relazione Annuale, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

2. Infine, lo stesso RPCT provvederà a pubblicare il presente regolamento sul sito internet della Fondazione, sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 17 – RICHIESTE DI ACCESSO

1. Qualora nel corso dell'istruttoria di vigilanza pervenga alla Fondazione una richiesta di accesso agli atti con riferimento alla segnalazione, l'identità del segnalante, così come quella del segnalato, sono sottratte al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2 *undecies*, comma 1, lettera *f*) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il personale dipendente e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nella Fondazione sono tenuti a garantire la massima collaborazione al RPCT nell'espletamento dell'attività istruttoria.

2. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta senza giustificato motivo la collaborazione richiesta dal RPCT ovvero rende dichiarazioni false o reticenti è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

ART. 19 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), la procedura di segnalazione di illeciti rende necessario il trattamento di dati personali identificativi (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.) relativi alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante l'adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi compreso un numero di identificazione personale. I dati forniti saranno trattati dal RPCT per lo svolgimento delle attività di raccolta e verifica delle segnalazioni di illecito, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali eventualmente conseguenti.

2. Il Titolare del trattamento dei dati è Cittalia (Cittalia – Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza) ha sede legale in Via dei Prefetti n. 46, Roma, P. Iva e C.F. 08689441007 pec: cittalia@pec.cittalia.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD – DPO) è l'Avv. Silvano Mazzantini, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@cittalia.it – pec: dpo@pec.cittalia.it.

4. Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- a) assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

b) esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE), con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità della Fondazione ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.

5. In elenco le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- a) completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
- b) per la trasmissione dell'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato. In tali contesti sarà possibile trasmettere la documentazione:
 1. al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, agli organi e alle strutture competenti affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
 2. se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC;
- c) tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- d) collaborazione con l'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilate;
- e) riscontro a sue specifiche richieste.

6. I dati verranno comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di denuncia/esposto all'Autorità Giudiziaria.

7. I dati oggetto del trattamento (dati inerenti all'identità del segnalante, ove conferiti, e a soggetti terzi coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione) verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, anche se sviluppati e/o detenuti da terzi - che nel caso saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'adempimento delle attività relative e verranno conservati in un archivio separato e accessibile al solo RPCT.

8. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità

della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati nel rispetto:

- a) del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- b) del principio di limitazione dello scopo;
- c) in modo lecito e secondo correttezza;
- d) garantendo integrità e riservatezza dei dati;
- e) nel rispetto del principio di limitazione della conservazione;
- f) garantendo un trattamento equo e trasparente;
- g) garantendo che i dati siano accurati e aggiornati.

9. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui alla presente disciplina. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I dati sono conservati presso gli Uffici della Fondazione. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al comma successivo.

10. I dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

- a) soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria (ANAC, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti);
- b) agli organi e alle strutture competenti della Fondazione affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela della Fondazione, previa nomina degli stessi ad autorizzati al trattamento;
- c) fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679, che agiscono per conto della Fondazione;
- d) i dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale della Fondazione quali referenti del RPCT, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo a cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

11. I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

12. Il Titolare dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento

saranno conservati in coerenza con le norme vigenti in materia.

13. Nel caso in cui la segnalazione venga archiviata i dati raccolti saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a dieci anni.

14. Il segnalante può esercitare:

- a) il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- b) il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- c) il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- d) il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- e) il diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

15. Il segnalante ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore.

Aggiornamento approvato dal

Consiglio di Fondazione in data 12 dicembre 2023